Raccolta della giurisprudenza

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

12 dicembre 2018 *

«Funzione pubblica – Funzionari – Retribuzione – Assegni familiari – Articolo 2, paragrafo 2, terzo comma, dell'allegato VII dello Statuto – Nozione di "figlio a carico" – Sentenza del giudice tutelare fondata sulla legislazione di un paese terzo in materia di protezione dei minori – Diniego di concessione dello status di figlio a carico a minori sotto tutela – Parità di trattamento – Diritto all'istruzione – Interesse superiore del minore»

Nella causa T-283/17,

SH, agente contrattuale della Commissione europea, rappresentata da N. de Montigny, avvocato,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata inizialmente da M. Mensi, T.S. Bohr e A.-C. Simon, successivamente da T.S. Bohr e G. Berscheid, in qualità di agenti,

convenuta,

sostenuta da

Parlamento europeo, rappresentato da J. Steele e M. Windisch, in qualità di agenti,

e da

Consiglio dell'Unione europea, rappresentato da M. Bauer e R. Meyer, in qualità di agenti,

intervenienti,

avente ad oggetto una domanda fondata sull'articolo 270 TFUE e diretta all'annullamento della decisione della Commissione del 13 luglio 2016 con la quale l'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione ha negato la proroga del versamento dell'assegno per figli a carico alla ricorrente nonché, per quanto necessario, della decisione di tale istituzione del 3 febbraio 2017 che ha respinto il reclamo della ricorrente del 5 ottobre 2016,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),

composto da H. Kanninen, presidente, L. Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín (relatore) e I. Reine, giudici,

cancelliere: G. Predonzani, amministratore

* Lingua processuale: il francese.

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 13 aprile 2018,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

I. Fatti

1 La ricorrente, SH, è agente contrattuale della Commissione europea con sede di servizio nello Zimbabwe.

2 Con sentenza del Tribunale del luogo di residenza di Buyenzi (Burundi) del 30 dicembre 2010 (in prosieguo: la «sentenza del Tribunale di residenza di Buyenzi»), due minori dell'età, rispettivamente, di quattordici e di dodici anni, cittadini burundesi, di nome Joe e Claire, sono stati posti sotto la tutela della ricorrente sul fondamento degli articoli 300 e seguenti del codice civile burundese. Al momento della pronuncia della sentenza del Tribunale di residenza di Buyenzi, la ricorrente aveva la sua residenza abituale nel Togo.

3 Nel mese di giugno 2011, la ricorrente ha chiesto e ottenuto l'assegno per figli a carico per Joe e Claire sul fondamento dell'articolo 2, paragrafo 2, terzo comma, e paragrafo 3, lettera a), dell'allegato VII dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto») reso applicabile agli agenti contrattuali in forza dell'articolo 21 del Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea (in prosieguo: il «RAA»). L'articolo 2 dell'allegato VII dello Statuto è del seguente tenore:

«1. Il funzionario che abbia uno o più figli a carico beneficia, alle condizioni previste dai paragrafi 2 e 3, di un assegno pari a (…) EUR al mese per ogni figlio a carico.

2. È considerato figlio a carico il figlio legittimo, naturale o adottivo del funzionario o del coniuge, che sia effettivamente mantenuto dal funzionario.

Ciò vale anche per il figlio che è stato oggetto di una domanda di adozione e per il quale è stata avviata la procedura di adozione.

È equiparato al figlio a carico ogni minore nei confronti del quale il funzionario sia tenuto a prestare gli alimenti in virtù di una decisione giudiziaria fondata sulla legislazione degli Stati membri in materia di protezione dei minori.

3. L'assegno è concesso:

a) d'ufficio, per il figlio che non ha ancora raggiunto l'età di 18 anni;

b) su richiesta motivata del funzionario interessato, per il figlio dai 18 ai 26 anni che riceve una formazione scolastica o professionale.

4. In via eccezionale può essere equiparata al figlio a carico, mediante decisione speciale e motivata dell'autorità che ha il potere di nomina, adottata in base a documenti probanti, qualsiasi altra persona nei cui confronti il funzionario sia tenuto per legge a prestare gli alimenti e il cui mantenimento gli imponga oneri gravosi.

(…)».

4 Il 3 agosto 2014, Joe ha compiuto 18 anni.

5 Il 6 maggio 2015, il capo dell'unità «Retribuzione e gestione dei diritti individuali pecuniari» dell'Ufficio «Gestione e liquidazione dei diritti individuali» (PMO) ha comunicato una nota alla ricorrente (in prosieguo: la «nota del PMO del 6 maggio 2015»), specificando a quest'ultima, da un lato, che ella non aveva più diritto agli assegni per figli a carico per Joe, avendo questi raggiunto l'età di 18 anni, e, dall'altro, che sarebbe stato posto termine al versamento di tali assegni con effetto retroattivo al 31 agosto 2014. La ricorrente non ha presentato reclamo contro tale nota.

6 Nondimeno, l'assegno per figli a carico versato per Joe per il periodo dal 1º settembre 2014 al 30 aprile 2015 non ha alla fine formato oggetto di recupero.

7 Il 2 maggio 2016, Claire ha compiuto 18 anni.

8 Il 17 maggio 2016, la ricorrente ha presentato al PMO una domanda di proroga del versamento dell'assegno per figli a carico riguardante Joe e Claire. Tale domanda era fondata sull'articolo 2, paragrafo 3, lettera b) dell'allegato VII dello Statuto. Nella sua domanda, la ricorrente ha sostenuto che questi minori erano sempre sotto la sua tutela e ha prodotto documenti diretti a comprovare che essi erano sempre scolarizzati. Ella ha altresì precisato di non aver presentato reclamo contro la nota del PMO del 6 maggio 2015 in quanto non era stata informata dei suoi diritti.

9 Il 13 luglio 2016, il PMO ha comunicato alla ricorrente una nota avente lo scopo di chiarire i diritti statutari di quest'ultima e che negava la proroga del versamento degli assegni richiesti per Joe e Claire (in prosieguo: la «decisione impugnata»). Il PMO ha sottolineato che, in forza dell'articolo 2, paragrafo 2, terzo comma, dell'allegato VII dello Statuto, un assegno per figli a carico può essere concesso per un minore posto sotto la tutela di un agente, in particolare sulla base di una decisione giudiziaria fondata sulla legislazione in materia di protezione dei minori. Il PMO ha considerato che il diritto agli assegni per i due minori interessati era venuto meno al compimento, da parte loro, dei 18 anni. Infatti, secondo il PMO, il diritto agli assegni si fondava, nella fattispecie, esclusivamente sulla tutela, la quale cesserebbe al compimento della maggiore età da parte del minore. Il PMO sosteneva altresì che il diritto agli assegni poteva certamente essere concesso per il figlio biologico o adottivo, in forza dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), dell'allegato VII dello Statuto, sino al compimento dell'età di 26 anni da parte del figlio. Tuttavia, secondo il PMO, tale possibilità non si applica al minore sotto tutela.

10 Il 5 ottobre 2016, la ricorrente ha presentato un reclamo contro la decisione impugnata in forza dell'articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, reso applicabile agli agenti contrattuali dall'articolo 117 del RAA. A sostegno del suo reclamo, la ricorrente ha fatto valere l'errore di diritto commesso dal PMO e l'«errore manifesto di valutazione delle modalità di applicazione degli articoli 67 dello Statuto e 2, paragrafo 3, lettera b), dell'allegato VII dello Statuto». Inoltre, la ricorrente ha menzionato il fatto che, secondo il codice civile burundese, il maggiorenne è la persona che ha raggiunto l'età di 21 anni compiuti. Pertanto, nessuno dei due ragazzi in questione potrebbe essere considerato maggiorenne secondo il codice civile burundese. Entrambi resterebbero quindi sotto la tutela della ricorrente sino all'età di 21 anni compiuti. La ricorrente ne ha concluso che, in forza dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), dell'allegato VII dello Statuto, ella aveva diritto agli assegni per figli a carico per i due minori interessati sino al raggiungimento, da parte loro, dell'età di 21 anni e alla cessazione della tutela.

11 Con decisione del 3 febbraio 2017 (in prosieguo: la «decisione di rigetto del reclamo»), l'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione della Commissione (in prosieguo: l'«AACC») ha respinto il reclamo della ricorrente. L'AACC ha ricordato la giurisprudenza secondo la quale le disposizioni che danno diritto a prestazioni pecuniarie devono essere interpretate restrittivamente, facendo riferimento al riguardo al punto 90 della sentenza dell'8 aprile 2008, Bordini/Commissione (F-134/06, EU:F:2008:40). Inoltre, l'AACC ha sottolineato che, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, terzo comma, dell'allegato VII dello Statuto, i minori interessati non potevano essere considerati a carico della ricorrente, poiché tale disposizione prevede che l'obbligo alimentare a cui l'agente è tenuto nei confronti del minore interessato deve discendere da una decisione giudiziaria fondata sulla legislazione

di uno Stato membro. Orbene, secondo l'AACC, la sentenza del Tribunale di residenza di Buyenzi era fondata sulla legislazione di un paese terzo. L'AACC ne ha concluso che la ricorrente non aveva diritto agli assegni per figli a carico per i due minori interessati e che il PMO aveva dato prova di benevolenza concedendole tali assegni sino ai 18 anni di Claire e di Joe.

II. Procedimento e conclusioni delle parti

12 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 15 maggio 2017, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

13 Il 1º agosto 2017 la Commissione ha depositato il controricorso.

14 Con atti depositati nella cancelleria del Tribunale, rispettivamente, il 5 e il 10 luglio 2017, il Consiglio dell'Unione europea e il Parlamento europeo hanno chiesto di intervenire nel presente procedimento a sostegno delle conclusioni della Commissione.

15 Con decisioni del 10 agosto e del 13 settembre 2017, il presidente della Quarta Sezione del Tribunale ha ammesso gli interventi del Consiglio e del Parlamento. Le parti intervenienti hanno depositato le loro rispettive memorie il 20 e il 27 ottobre 2017 e le parti principali hanno depositato le loro osservazioni su queste ultime entro i termini impartiti.

16 Con lettera del 1º settembre 2017, la cancelleria del Tribunale ha informato la ricorrente che il Tribunale aveva deciso, in applicazione delle disposizioni dell'articolo 83, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, che un secondo scambio di memorie non era necessario.

17 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 20 settembre 2017, la ricorrente ha chiesto l'autorizzazione a depositare una replica conformemente all'articolo 83, paragrafo 2, del regolamento di procedura. In particolare, la ricorrente chiedeva, in sostanza, l'autorizzazione a replicare agli argomenti figuranti ai punti 48 e seguenti del controricorso.

18 Con decisione del 29 settembre 2017, il Tribunale ha autorizzato la ricorrente a depositare una replica vertente sui punti da 48 a 59 del controricorso. La ricorrente ha depositato la replica il 13 novembre 2017. La Commissione ha depositato la controreplica il 5 gennaio 2018.

19 Su proposta del giudice relatore, il Tribunale (Quarta Sezione) ha deciso, l'8 marzo 2018, di avviare la fase orale del procedimento.

20 All'udienza del 13 aprile 2018 sono state sentite le difese orali delle parti e le risposte di queste ultime ai quesiti del Tribunale.

21 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

– dichiarare l'illegittimità dell'articolo 2, paragrafo 2, terzo comma, dell'allegato VII dello Statuto;

– annullare la decisione impugnata e, per quanto necessario, la decisione di rigetto del reclamo;

– condannare la Commissione alle spese.

22 La Commissione e il Consiglio chiedono che il Tribunale voglia:

– respingere il ricorso;

– condannare la ricorrente alle spese.

23 Il Parlamento chiede che il Tribunale voglia respingere il ricorso in quanto parzialmente irricevibile e, in ogni caso, in quanto infondato.

III. In diritto

A. Sulla ricevibilità del ricorso

24 Nella controreplica, la Commissione esprime dubbi quanto al rispetto della procedura precontenziosa.

25 Da un lato, per quanto riguarda Joe, la Commissione considera che la ricorrente avrebbe dovuto presentare un reclamo contro la nota del PMO del 6 maggio 2015, anziché presentare un reclamo contro la decisione impugnata. Dall'altro lato, per quanto riguarda Claire, la Commissione sottolinea che il versamento degli assegni è stato interrotto nel giugno 2016, il che risulterebbe dal foglio paga della ricorrente di tale mese. Pertanto, la Commissione ritiene che la ricorrente avrebbe dovuto presentare un reclamo contro il foglio paga del giugno 2016 e non contro la decisione impugnata.

26 La ricorrente conclude per il rigetto dell'eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione sottolineando che la sua domanda di proroga del versamento degli assegni per figli a carico presentata il 17 maggio 2016 al PMO era una nuova domanda di assegni fondata sull'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), dell'allegato VII dello Statuto.

27 L'argomento della Commissione si riduce, in sostanza, nel considerare che la decisione impugnata era confermativa, da una parte, della nota del PMO del 6 maggio 2015 per quanto riguarda l'assegno versato per Joe e, dall'altra, del foglio paga della ricorrente del giugno 2016 per quanto riguarda Claire.

28 Secondo una giurisprudenza costante, il ricorso di annullamento proposto contro una decisione con la quale viene soltanto confermata una precedente decisione non tempestivamente impugnata è inammissibile (v. sentenza del 7 febbraio 2001, Inpesca/Commissione, T-186/98, EU:T:2001:42, punto 44 e giurisprudenza citata). Un atto è considerato meramente confermativo di una decisione precedente qualora non contenga nessun elemento nuovo rispetto alla decisione precedente e non sia stato preceduto da un riesame della situazione del destinatario della decisione medesima (v. ordinanza del 26 ottobre 2016, Edeka-Handelsgesellschaft Hessenring/Commissione, T-611/15, non pubblicata, EU:T:2016:643, punto 28 e giurisprudenza citata).

29 Nella fattispecie, da un lato, per quanto riguarda Joe, occorre constatare che la nota del PMO del 6 maggio 2015 riguardava la soppressione del versamento dell'assegno per figli a carico per Joe in forza dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), dell'allegato VII dello Statuto. Si deve pertanto concludere che la nota del PMO del 6 maggio 2015 è divenuta definitiva, dato che la ricorrente non ha presentato reclamo contro di essa.

30 Tuttavia, si deve sottolineare che la decisione impugnata verteva sulla domanda di proroga del versamento dell'assegno per figli a carico riguardante Joe e Claire presentata dalla ricorrente il 17 maggio 2016 al PMO. Orbene, tale domanda era fondata non sull'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), dell'allegato VII dello Statuto, ma sull'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), dello stesso allegato. Pertanto, la decisione impugnata aveva un oggetto distinto da quella della nota del PMO del 6 maggio 2015 e non è quindi confermativa di quest'ultima.

31 Dall'altro lato, per quanto riguarda Claire, basta rilevare che risulta dal foglio paga della ricorrente del giugno 2016 che il versamento dell'assegno ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), dell'allegato VII dello Statuto è stato soppresso. Orbene, come si è ricordato al precedente punto 30, la decisione impugnata verteva sulla domanda di proroga del versamento dell'assegno per figli a carico

riguardante Joe e Claire presentata dalla ricorrente il 17 maggio 2016 al PMO sul fondamento dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), dello stesso allegato. La decisione impugnata aveva pertanto un oggetto diverso da quello della decisione espressa nel foglio paga del giugno 2016 e non è, di conseguenza, confermativa di quest'ultimo.

32 Contrariamente alle affermazioni della Commissione, è dunque proprio contro la decisione impugnata che la ricorrente doveva presentare un reclamo ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto. Orbene, la ricorrente ha presentato tale reclamo il 5 ottobre 2016.

33 Pertanto, si deve concludere che nella fattispecie la procedura precontenziosa è stata rispettata.

34 Di conseguenza, il presente ricorso dev'essere dichiarato ricevibile.

B. Nel merito

1. Sul primo capo della domanda, diretto ad ottenere che il Tribunale dichiari l'illegittimità dell'articolo 2, paragrafo 2, terzo comma, dell'allegato VII dello Statuto

35 Col primo capo della sua domanda, la ricorrente chiede al Tribunale di dichiarare l'illegittimità dell'articolo 2, paragrafo 2, terzo comma, dell'allegato VII dello Statuto quale applicato dal PMO nella decisione impugnata.

36 A questo proposito, è importante ricordare che non spetta al giudice dell'Unione fare dichiarazioni di principio (sentenza del 16 dicembre 2004, De Nicola/BEI, T-120/01 e T-300/01, EU:T:2004:367, punto 136). Tuttavia, alla luce dell'atto introduttivo del ricorso nel suo insieme, si deve ritenere che, col primo capo della sua domanda, la ricorrente sollevi, incidentalmente, al suo ricorso di annullamento, un'eccezione di illegittimità dell'articolo 2, paragrafo 2, terzo comma, dell'allegato VII dello Statuto (in prosieguo: la «disposizione controversa»).

2. Sul secondo capo della domanda, con cui si chiede che il Tribunale annulli la decisione impugnata e, per quanto necessario, la decisione di rigetto del reclamo

a) Sull'oggetto del secondo capo della domanda

37 Secondo una giurisprudenza costante, il reclamo amministrativo e il suo rigetto, esplicito o implicito, sono entrambi parte integrante di una procedura complessa e costituiscono unicamente una condizione preliminare per agire in giudizio (sentenze del 21 settembre 2011, Adjemian e a./Commissione, T-325/09 P, EU:T:2011:506, punto 32, e del 15 settembre 2017, Skareby/SEAE, T-585/16, EU:T:2017:613, punto 18). Di conseguenza, dato che, nel sistema previsto dallo Statuto, l'interessato deve presentare un reclamo contro la decisione che egli contesta, il successivo ricorso è considerato ricevibile, indipendentemente dal fatto che esso sia diretto contro la sola decisione oggetto del reclamo, contro la decisione con cui è stato respinto il reclamo o, congiuntamente, contro queste due decisioni, purché il reclamo ed il ricorso siano stati presentati nei termini contemplati dagli articoli 90 e 91 dello Statuto (sentenze del 26 gennaio 1989, Koutchoumoff/Commissione, 224/87, EU:C:1989:38, punto 7, e del 5 novembre 2014, Commission/Thomé, T-669/13 P, EU:T:2014:929, punto 21). Tuttavia, conformemente al principio di economia processuale, il giudice può decidere di non pronunciarsi specificamente sulle conclusioni dirette avverso la decisione di rigetto del reclamo, qualora constati che esse sono prive di contenuto autonomo e si confondono, in realtà, con le conclusioni dirette avverso la decisione oggetto del reclamo (sentenze del 17 gennaio 1989, Vainker/Parlamento, 293/87, EU:C:1989:8, punti 7 e 8, e del 24 aprile 2017, HF/Parlamento, T-584/16, EU:T:2017:282, punto 72). In particolare, ciò può accadere qualora il giudice constati che la decisione

di rigetto del reclamo è meramente confermativa della decisione oggetto del reclamo e che, di conseguenza, l'annullamento della prima non potrebbe produrre sulla situazione giuridica della persona interessata un effetto diverso da quello derivante dall'annullamento della decisione iniziale (v., in questo senso, sentenza del 21 settembre 2011, Adjemian e a./Commissione, T-325/09 P, EU:T:2011:506, punto 33).

38 Tuttavia, risulta dalla giurisprudenza che, tenuto conto del carattere evolutivo del procedimento precontenzioso, l'amministrazione può dover integrare o modificare, al momento del rigetto del reclamo, la motivazione sul fondamento della quale essa aveva adottato l'atto impugnato (v., in questo senso, sentenza del 9 dicembre 2009, Commissione/Birkhoff, T-377/08 P, EU:T:2009:485, punti da 55 a 60).

39 Pertanto l'amministrazione, al fine di rispondere a tale reclamo, può legittimamente fornire una motivazione più esplicita nel corso del procedimento precontenzioso. Si presume che una siffatta motivazione specifica relativa al caso individuale, comunicata prima della proposizione del ricorso giurisdizionale, coincida con la decisione di diniego e deve quindi essere considerata come un elemento di informazione pertinente per valutare la legittimità di tale decisione (v., in questo senso, sentenza del 9 dicembre 2009, Commissione/Birkhoff, T-377/08 P, EU:T:2009:485, punti 59 e 60).

40 Nella fattispecie, la decisione di rigetto del reclamo conferma il diniego della proroga del versamento degli assegni per figli a carico al quale è giunto il PMO nella decisione impugnata. Nondimeno, come risulta dal precedente punto 11, l'AACC, nella decisione di rigetto del reclamo, ha integrato la decisione impugnata aggiungendo che, per dar diritto alla concessione dell'assegno per figli a carico, l'obbligazione alimentare doveva derivare da una decisione giudiziaria fondata sulla legislazione di uno Stato membro. Sulla base di questa nuova motivazione, l'AACC ha concluso nel senso che i minori interessati non potevano essere considerati a carico della ricorrente in quanto la sentenza del Tribunale di residenza di Buyenzi non si fondava sulla legislazione di uno Stato membro. Tuttavia, l'AACC ha precisato che l'amministrazione aveva dato prova di benevolenza concedendo alla ricorrente assegni per figli a carico sino ai 18 anni di Joe e di Claire, anche se ella non aveva diritto a tali assegni.

41 Da quanto precede risulta che la decisione di rigetto del reclamo tiene conto di elementi di diritto di cui il PMO non aveva tenuto conto quando ha adottato la decisione impugnata.

42 Pertanto, tenuto conto del carattere evolutivo del procedimento precontenzioso, la motivazione figurante nella decisione di rigetto del reclamo è quella che dev'essere presa in considerazione per l'esame della legittimità della decisione impugnata.

b) Sui motivi del ricorso

43 Nel suo ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi, i cui primi quattro sono fatti valere a sostegno di un'eccezione di illegittimità diretta contro la disposizione controversa. Il primo motivo è relativo alla violazione del divieto di discriminazioni in base alla cittadinanza o alla nascita. Il secondo motivo è relativo alla violazione del principio di uguaglianza e di non discriminazione tra funzionari e agenti. Il terzo motivo è tratto dalla violazione del diritto all'istruzione e del principio dell'interesse superiore del minore. Il quarto motivo è relativo ad una violazione dell'articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e del principio di proporzionalità e di legittimità. Il quinto motivo è tratto da un errore di diritto e da una violazione del principio di buona amministrazione e dei doveri di sollecitudine e di assistenza.

44 Inoltre, nella replica, la ricorrente fa valere un sesto motivo, relativo alla violazione dei principi di certezza del diritto, di prevedibilità e dei diritti quesiti.

1) Sul primo motivo, relativo ad una discriminazione fondata sulla cittadinanza o sulla nascita

45 La ricorrente fa valere che la disposizione controversa viola il divieto di discriminazione fondata sulla nascita o sulla cittadinanza sancito all'articolo 21 della Carta e all'articolo 1 quinquies dello Statuto, in quanto essa osta a che un minore non cittadino dell'Unione europea che sia a carico di un cittadino dell'Unione sia riconosciuto come figlio a carico ai fini della concessione dell'assegno controverso.

46 La ricorrente sottolinea che, in applicazione delle regole di diritto internazionale privato, lo status personale di una persona fisica è disciplinato dalla legge del paese di cui tale persona è cittadina, indipendentemente dal giudice competente. Ne deriverebbe che, essendo Joe e Claire cittadini burundesi, al loro status personale sarebbe applicabile la legge burundese. Sarebbe dunque solo in ragione della cittadinanza di tali minori che la proroga del versamento degli assegni per figli a carico è stata negata alla ricorrente.

47 Nella replica, la ricorrente asserisce che la competenza giurisdizionale in materia di diritto di famiglia è fondata sulla residenza abituale del minore o del genitore. Pertanto, ella sostiene che, poiché né ella né i minori interessati avevano la loro residenza abituale in uno Stato membro all'epoca dei fatti, i giudici dell'Unione non erano competenti a pronunciarsi in ordine alla tutela dei detti minori. La ricorrente asserisce che, in assenza di una decisione sulla tutela dei minori, questi ultimi non avrebbero potuto uscire dal territorio burundese in presenza della ricorrente al fine di presentare, in uno Stato membro, una domanda di tutela. La ricorrente considera che, di conseguenza, è alla luce della cittadinanza dei minori di cui trattasi che le autorità burundesi erano competenti a prendere le decisioni relative alla tutela.

48 La ricorrente fa poi valere che ella non avrebbe potuto presentare una domanda di riconoscimento della sentenza del Tribunale di residenza di Buyenzi in uno Stato membro. A tal riguardo, ella considera che, anche se, in forza dell'articolo 15 della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, firmata dall'Aia il 19 ottobre 1996 (in prosieguo: la «Convenzione dell'Aia del 1996»), in materia di misure di protezione dei minori, si applica la legge del luogo di residenza del minore, tale convenzione non è pertinente nel caso di specie. Ciò deriverebbe dal fatto che il Burundi non è parte di tale convenzione e che sarebbe solo nei limiti in cui la residenza abituale dei minori si trovi sul territorio di uno Stato contraente che la detta convenzione sarebbe destinata ad applicarsi. Orbene, nella fattispecie, le sarebbe stato impossibile presentare una domanda di riconoscimento della sentenza del Tribunale di residenza di Buyenzi in uno Stato membro poiché né ella né i minori interessati avevano la loro residenza abituale in uno Stato dell'Unione. All'udienza, la ricorrente ha confermato che, al momento in cui la sentenza del Tribunale di residenza di Buyenzi è stata pronunciata, ella non aveva la sua residenza abituale in Belgio.

49 Inoltre, nella replica, la ricorrente ha asserito che, per far fronte all'eventualità che il Tribunale confermi la decisione di escludere i minori interessati dal beneficio degli assegni controversi, ella ha presentato una domanda di adozione in Belgio nei loro confronti.

50 Infine, la ricorrente fa valere che, anche se ella avesse ottenuto il riconoscimento della sentenza del Tribunale di residenza di Buyenzi in uno Stato membro, tale sentenza resterebbe fondata sulla legislazione di un paese terzo e la decisione di riconoscimento non potrebbe essere considerata come una decisione giudiziaria fondata sulla legislazione di uno Stato membro in materia di protezione dei minori.

51 Il Parlamento, il Consiglio e la Commissione concludono per il rigetto del primo motivo.

52 Si deve, innanzitutto, sottolineare che la disposizione controversa non stabilisce espressamente come criterio di concessione dell'assegno per figli a carico la cittadinanza del minore interessato, ma la legge sulla quale si fonda la decisione giudiziaria da cui deriva l'obbligo alimentare nei confronti del minore per il quale è versato tale assegno.

53 La ricorrente sostiene, tuttavia, che tale criterio ha l'effetto di creare una discriminazione in base alla cittadinanza del minore interessato. Infatti, a suo dire, la legge sulla quale si fonda la decisione giudiziaria da cui deriva l'obbligo alimentare nei confronti del minore è la legge della cittadinanza del minore.

54 A questo proposito, occorre osservare che la Convenzione dell'Aia del 1996, che la Commissione fa valere per sostenere che la legge applicabile alla tutela dei minori è la legge del paese della loro residenza abituale, non è applicabile nel caso di specie. Infatti, dev'essere sottolineato che, da una parte, come mette in rilievo la ricorrente, il Burundi non è parte di tale convenzione e, dall'altra, in forza del suo articolo 2, la detta convenzione si applica soltanto ai minori che non hanno compiuto 18 anni di età, mentre Joe e Claire hanno più di 18 anni.

55 In secondo luogo, è importante sottolineare che, nella fattispecie, in assenza di una convenzione internazionale applicabile, riguardo alla questione di quale legislazione nazionale disciplinasse la tutela di Joe e di Claire, incombe alla parte che si avvale di una legge nazionale l'onere di provarne l'applicabilità. Orbene, nella fattispecie, la ricorrente non ha neppure individuato le disposizioni di diritto nazionale in forza delle quali la legge applicabile alla tutela dei minori interessati è, a suo parere, la legge della loro cittadinanza.

56 Ne consegue che la ricorrente non ha dimostrato che la disposizione controversa avesse l'effetto di creare una discriminazione in base alla cittadinanza.

57 Pertanto, occorre respingere il primo motivo in quanto infondato.

2) Sul secondo motivo, relativo alla violazione del principio di uguaglianza e di non discriminazione tra funzionari e agenti

58 La ricorrente considera che l'articolo 2, dell'allegato VII dello Statuto introduce una discriminazione tra i funzionari e gli agenti che chiedono il riconoscimento di un minore come figlio a carico a seconda che la loro domanda sia fondata sull'articolo 2, paragrafo 4, dell'allegato VII dello Statuto o sull'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, dello stesso allegato, ovvero sulla disposizione controversa. La disposizione controversa porrebbe quindi in una situazione di disuguaglianza funzionari e agenti che, trovandosi in una stessa situazione consistente nel dover assumere un onere nei confronti di un minore o di un parente, si vedano applicare condizioni di concessione diverse a seconda della legislazione sulla quale si fonda l'onere che ad essi incombe.

59 In primo luogo, la ricorrente sottolinea che l'articolo 2, paragrafo 4, dell'allegato VII dello Statuto, che permette di equiparare al figlio a carico ogni persona nei confronti della quale il funzionario sia tenuto per legge a prestare alimenti che gli impongano oneri gravosi, non impedisce tale equiparazione se la legge sulla quale si fonda l'obbligo alimentare legale è quella di un paese terzo.

60 In secondo luogo, la ricorrente asserisce che neppure l'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, dell'allegato VII dello Statuto, che riconosce lo status di figlio a carico del minore che sia stato oggetto di adozione o per il quale sia stata avviata la procedura di adozione, impedisce il suo riconoscimento in quanto figlio a carico se l'adozione è fondata sulla legislazione di un paese terzo.

61 Il Parlamento, il Consiglio e la Commissione concludono per il rigetto del secondo motivo.

62 A tal riguardo, si deve ricordare che il principio di parità di trattamento o di non discriminazione richiede che situazioni analoghe non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che un simile trattamento non sia obiettivamente giustificato (sentenze del 10 gennaio 2006, IATA et ELFAA, C-344/04, EU:C:2006:10, punto 95, e del 12 settembre 2006, Eman e Sevinger, C-300/04, EU:C:2006:545, punto 57). Il principio di parità di trattamento o di non discriminazione, sancito dall'articolo 1 quinquies dello Statuto, è una regola di carattere generale, applicabile al diritto della funzione pubblica dell'Unione (v., in questo senso, sentenze del 2 dicembre 1982, Micheli e a./Commissione, da 198/81 a 202/81, EU:C:1982:411, punti 5 e 6, e del 15 aprile 2010, Gualtieri/Commissione, C-485/08 P, EU:C:2010:188, punto 70).

63 Nella fattispecie, occorre mettere a confronto, in primo luogo, la situazione dei funzionari e degli agenti aventi a loro carico un minore in base ad una decisione di adozione fondata sulla legislazione di un paese terzo, rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, primo comma, dell'allegato VII dello Statuto, in secondo luogo, la situazione dei funzionari o degli agenti tenuti per legge a prestare gli alimenti in virtù della legislazione di un paese terzo nei confronti di una persona il cui mantenimento imponga loro oneri gravosi, rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 4, dell'allegato VII dello Statuto, e, in terzo luogo, la situazione dei funzionari e degli agenti tenuti a prestare gli alimenti in virtù di una decisione giudiziaria fondata sulla legislazione di un paese terzo, che, contrariamente alle situazioni precedenti, non rientra nelle previsioni di alcuna delle disposizioni dell'articolo 2 dell'allegato VII dello Statuto.

64 Al riguardo, in primo luogo, si deve constatare che sono considerati «figl[i] a carico», ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, primo comma, dell'allegato VII dello Statuto, i figli adottivi di un funzionario o del suo coniuge purché siano «effettivamente mantenut[i] dal funzionario». In secondo luogo, sono considerati «figl[i] a carico», ai sensi della disposizione controversa, i minori che non siano figli legittimi, naturali o adottivi del funzionario o del suo coniuge, ma nei confronti dei quali il funzionario «sia tenuto a prestare alimenti in virtù di una decisione giudiziaria fondata sulla legislazione degli Stati membri in materia di protezione dei minori». Infine, in terzo luogo, in via eccezionale e su decisione motivata dell'autorità che ha il potere di nomina dell'istituzione, dell'organo o dell'organismo dell'Unione interessato, ogni persona, compresa una persona maggiorenne e un familiare del funzionario, diversa dai suoi figli legittimi, naturali o adottivi o da quelli del coniuge, può essere equiparata, ai sensi dell'articolo 2 paragrafo 4, dell'allegato VII dello Statuto, al «figlio a carico» qualora il funzionario «sia tenuto per legge a prestare gli alimenti» nei confronti di tale persona e «il mantenimento [di quest'ultima] gli imponga oneri gravosi» (sentenza del 16 gennaio 2018, SE/Consiglio, T-231/17, non pubblicata, EU:T:2018:3, punto 38).

65 Pertanto, l'articolo 2, paragrafo 2, primo comma, dell'allegato VII dello Statuto non impone che la legge sulla quale si fonda la decisione di adozione sia la legge di uno Stato membro. Neppure l'articolo 2, paragrafo 4, dell'allegato VII dello Statuto impone che la legge sulla quale si fonda l'obbligo di prestare gli alimenti sia la legge di uno Stato membro. Al contrario, la disposizione controversa impone che la legge su cui si fonda la decisione giudiziaria da cui discende l'obbligo di prestare gli alimenti sia la legge di uno Stato membro. Ne consegue che, richiedendo che la legge sulla quale si fonda l'obbligo di prestare gli alimenti previsto dalla disposizione controversa sia la legge di uno Stato membro, lo Statuto ha riservato un trattamento meno favorevole ai funzionari e agli altri agenti contemplati dalla detta disposizione.

66 Di conseguenza, occorre determinare, se, come fa valere la ricorrente, i funzionari e gli agenti di cui all'articolo 2, paragrafo 4, dell'allegato VII dello Statuto e all'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, dello stesso allegato, da un lato, e quelli che, come la ricorrente, rientrano nell'ambito di applicazione della disposizione controversa, dall'altro, si trovino in una situazione comparabile (v. sentenza del 9 marzo 2017, Milkova, C-406/15, EU:C:2017:198, punto 57 e giurisprudenza citata).

67 A tal riguardo, dev'essere segnalato che è stato dichiarato che l'articolo 2, paragrafo 2, primo comma, dell'allegato VII dello Statuto, la disposizione controversa e l'articolo 2, paragrafo 4, dell'allegato VII dello Statuto riguardano, rispettivamente, tre gruppi distinti di minori o di persone che possono essere riconosciute come «figl[i] a carico» ai sensi dello Statuto (sentenza del 16 gennaio 2018, SE/Consiglio, T-231/17, non pubblicata, EU:T:2018:3, punto 37).

68 Infatti, da una parte, la disposizione controversa e l'articolo 2, paragrafo 4, dell'allegato VII dello Statuto sono entrambe fondate sull'esistenza di obblighi di prestare alimenti nei confronti di persone che non presentano alcun legame di filiazione con il funzionario in questione. Orbene, ricorrendo, in tali disposizioni, a due nozioni distinte di obbligo alimentare, l'una «in virtù di una decisione giudiziaria» e l'altra «per legge», il legislatore dell'Unione ha inteso considerare due situazioni diverse (sentenza del 16 gennaio 2018, SE/Consiglio, T-231/17, non pubblicata, EU:T:2018:3, punto 39). La disposizione controversa richiede che l'obbligo di prestare gli alimenti sia imposto da una decisione giudiziaria fondata sulla legislazione in materia di protezione dei minori. Tale disposizione riguarda, in particolare, l'istituto della tutela nei confronti di un minore. Per contro, l'articolo 2, paragrafo 4, dell'allegato VII dello Statuto riguarda un obbligo di prestare alimenti per legge nei confronti di un parente o affine e non necessariamente di un minore. Per di più, tale disposizione richiede che il mantenimento della persona nei cui confronti il funzionario è tenuto a prestare gli alimenti imponga a quest'ultimo «oneri gravosi» e che il funzionario produca «documenti probanti» diretti a dimostrare che gli oneri imposti dal mantenimento della persona interessata eccedono la norma (v., in questo senso, sentenza del 20 gennaio 2009, Klein/Commissione, F-32/08, EU:F:2009:3, punto 45).

69 Dall'altra parte, neppure la situazione degli agenti e dei funzionari tenuti a prestare gli alimenti in forza della disposizione controversa e quella degli agenti e dei funzionari aventi un minore a carico in forza di una decisione di adozione, di cui all'articolo 2, paragrafo 2, primo comma, dell'allegato VII dello Statuto possono essere considerate comparabili. Infatti, l'adozione e la tutela presentano differenze rilevanti. In primo luogo, occorre sottolineare che, a differenza dell'adozione, la tutela cessa, in linea di principio, con il compimento della maggiore età da parte del minore. In secondo luogo, dev'essere rilevato che la tutela è, in linea di principio, revocabile, mentre l'adozione, che è una forma di filiazione, è destinata a permanere.

70 Discende da quanto precede che i funzionari e gli agenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, primo comma, e paragrafo 4, dell'allegato VII dello Statuto nonché alla disposizione controversa non possono essere considerati nella stessa situazione, di modo che neppure la fissazione, da parte dello Statuto, di condizioni di concessione dell'assegno per figli a carico diverse può violare il principio di parità di trattamento.

71 Pertanto si deve respingere il secondo motivo in quanto infondato.

3) Sul terzo motivo, relativo alla violazione del diritto all'istruzione e del principio dell'interesse superiore del minore

72 La ricorrente fa valere che ogni minore ha diritto all'istruzione. Orbene, tale istruzione rappresenterebbe un costo. Ciò sarebbe tanto più vero per quanto riguarda l'istruzione di minori a carico di un agente che, come la ricorrente, ha sede di servizio presso una delegazione dell'Unione in un paese terzo, sul territorio del quale l'insegnamento equivalente all'insegnamento impartito in Europa è costoso. Orbene, non permettendo la concessione degli assegni per figli a carico ai funzionari e agli agenti che hanno in tutela minori cittadini di paesi terzi, la disposizione oggetto dell'eccezione di illegittimità violerebbe gli articoli 14 e 24 della Carta.

73 Il Parlamento, il Consiglio e la Commissione concludono per il rigetto del terzo motivo.

74 A questo proposito, in primo luogo, occorre determinare se l'esclusione, da parte della disposizione controversa, dalla nozione di figlio a carico del minore posto sotto la tutela di un funzionario o di un agente in forza di una decisione giudiziaria fondata sulla legislazione di un paese terzo debba essere considerata come una violazione dell'articolo 14 della Carta. Tale disposizione, dal titolo «Diritto all'istruzione», prevede quanto segue:

«Ogni persona ha diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione professionale e continua».

75 Al fine di interpretare tale disposizione, occorre prendere in considerazione le spiegazioni relative alla Carta (GU 2007, C 303, pag. 17), conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, terzo comma, TUE e all'articolo 52, paragrafo 7, della Carta (sentenza del 19 settembre 2013, Riesame Commissione/Strack, C-579/12 RX-II, EU:C:2013:570, punto 27). Risulta dalle spiegazioni riguardanti l'articolo 14 della Carta che tale articolo si ispira sia alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri sia all'articolo 2 del primo protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, che recita:

«Il diritto all'istruzione non può essere rifiutato a nessuno. Lo Stato, nell'esercizio delle funzioni che assume nel campo dell'educazione e dell'insegnamento, deve rispettare il diritto dei genitori di provvedere a tale educazione e a tale insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche».

76 Contrariamente a quanto lascia intendere il ragionamento della ricorrente, non può dedursi da quanto precede un obbligo positivo, a carico dell'Unione, imposto dall'articolo 14 della Carta, di garantire ai suoi funzionari e ai suoi agenti i mezzi finanziari che consentano ai minori a loro carico di seguire una forma particolare di insegnamento.

77 Pertanto, anche supponendo che l'assegno per figli a carico sia diretto a compensare le spese di scolarità sostenute da un funzionario o da un agente per il figlio a suo carico, non si può ritenere che il diritto all'istruzione sancito dall'articolo 14 della Carta richieda che la concessione di tale assegno sia estesa al minore posto sotto la tutela di un funzionario o di un agente in forza di una decisione giudiziaria fondata sulla legislazione di un paese terzo.

78 In secondo luogo, occorre determinare se l'esclusione, da parte della disposizione controversa, dalla nozione di figlio a carico del minore posto sotto la tutela di un funzionario o di un agente in forza di una decisione giudiziaria fondata sulla legislazione di un paese terzo debba essere considerata come una violazione dell'interesse superiore del minore sancito dall'articolo 24, paragrafo 2, della Carta. Tale disposizione recita:

«In tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente».

79 A tal riguardo, occorre rilevare che risulta dalle spiegazioni relative all'articolo 24 della Carta che tale articolo si fonda sulla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, firmata il 20 novembre 1989 e ratificata da tutti gli Stati membri, ed in particolare sui suoi articoli 3, 9, 12 e 13. Risulta dall'articolo 1 di tale convenzione che, «ai sensi della presente convenzione si intende per fanciullo ogni essere umano avente un'età inferiore a diciott'anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile».

80 Nella fattispecie, poiché Joe e Claire hanno più di 18 anni, essi non possono essere considerati «fanciulli» ai sensi della Convenzione di New York del 1989 considerata al precedente punto 79, di modo che l'articolo 24 della Carta non può essere loro applicato.

81 Ne discende che il Tribunale non può considerare che l'esclusione, da parte della disposizione controversa, di una certa categoria di minori dalla nozione di figlio a carico e dal versamento dell'assegno per figli a carico costituisca una violazione dell'articolo 24 della Carta.

82 Pertanto, il terzo motivo dev'essere respinto in quanto infondato.

4) Sul quarto motivo, relativo alla violazione dell'articolo 52 della Carta e dei principi di proporzionalità e di legittimità

83 La ricorrente fa valere che il legislatore avrebbe dovuto espressamente spiegare, alla luce del principio di proporzionalità sancito dall'articolo 52 della Carta, le ragioni per le quali esso ha escluso il riconoscimento come figli a carico di minori posti sotto la tutela di un funzionario o di un agente sulla base di una decisione giudiziaria fondata sulla legislazione di un paese terzo. Non prevedendo spiegazioni al riguardo, la disposizione controversa violerebbe l'articolo 52 della Carta.

84 Il Consiglio e la Commissione concludono per il rigetto del quarto motivo in quanto infondato, mentre il Parlamento, dal canto suo, conclude per l'irricevibilità del detto motivo.

i) Sulla ricevibilità del quarto motivo

85 Il Parlamento considera che il quarto motivo è irricevibile, dato che gli elementi essenziali di diritto sui quali tale motivo è fondato non emergono, a suo parere, dall'atto introduttivo in se stesso. La ricorrente non apporterebbe, infatti, alcun argomento giuridico a sostegno di una pretesa violazione dei principi di proporzionalità e di legittimità.

86 A questo proposito, occorre ricordare che, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, applicabile al procedimento dinanzi al Tribunale conformemente all'articolo 53, primo comma, dello stesso Statuto, e dell'articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura, il ricorso deve contenere, in particolare, l'oggetto della controversia e un'esposizione sommaria dei motivi dedotti. Tale indicazione dev'essere sufficientemente chiara e precisa per consentire alla parte convenuta di predisporre la propria difesa e al Tribunale di pronunciarsi sul ricorso, eventualmente senza altre informazioni a sostegno. Al fine di garantire la certezza del diritto e una corretta amministrazione della giustizia, affinché un ricorso sia considerato ricevibile, è necessario che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali esso si fonda emergano, anche sommariamente, purché in modo coerente e comprensibile, dall'atto introduttivo stesso (ordinanze del 28 aprile 1993, De Hoe/Commissione, T-85/92, EU:T:1993:39, punto 20, e del 21 maggio 1999, Asia Motor France e a./Commissione, T-154/98, EU:T:1999:109, punto 49).

87 Nella fattispecie, in primo luogo, occorre constatare che la ricorrente non ha precisato nell'atto introduttivo del ricorso in cosa consistesse la violazione del principio di legittimità da essa fatta valere nel titolo del suo quarto motivo. Si deve pertanto dichiarare irricevibile tale motivo nei limiti in cui verte sull'asserita violazione del detto principio.

88 In secondo luogo, per quanto riguarda il principio di proporzionalità fatto valere dalla ricorrente, occorre certamente constatare che la sua argomentazione è succinta. Risulta tuttavia in maniera sufficientemente chiara e coerente dal suo ragionamento che ella fa valere la violazione del principio di proporzionalità che l'articolo 52 della Carta impone di rispettare nella limitazione dei diritti riconosciuti da quest'ultima.

89 Si deve dunque dichiarare ricevibile il quarto motivo per quanto riguarda la violazione dell'articolo 52 della Carta e il principio di proporzionalità.

ii) Nel merito

90 L'articolo 52, paragrafo 1, della Carta dispone:

«Eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui».

91 Risulta dalle spiegazioni relative all'articolo 52 che quest'ultimo ha lo scopo di fissare la portata dei diritti e dei principi della Carta e di adottare regole per la loro interpretazione. In particolare, l'articolo 52, paragrafo 1, definisce il regime delle limitazioni.

92 Orbene, nella fattispecie, da un lato, si deve rilevare che, nell'ambito del presente motivo, la ricorrente non ha specificato quale diritto, o quale libertà, riconosciuto dalla Carta sarebbe stato limitato dalla disposizione controversa.

93 Dall'altro lato, si deve sottolineare che, nell'ambito del primo e del terzo motivo dedotti a sostegno dell'eccezione di illegittimità della disposizione controversa, il Tribunale non ha constatato alcuna limitazione, da parte della disposizione controversa, dei diritti previsti dalla Carta.

94 Ne consegue che la ricorrente non è riuscita a provare una violazione dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta.

95 Si deve dunque respingere il quarto motivo e, di conseguenza, l'eccezione di illegittimità sollevata dalla ricorrente.

5) Sul quinto motivo, relativo ad un errore di diritto e ad una violazione del principio di buona amministrazione e dei doveri di sollecitudine e di assistenza

96 La ricorrente sostiene che, poiché la disposizione controversa è illegittima per le ragioni fatte valere nell'ambito dei suoi primi quattro motivi, l'AACC ha commesso un errore di diritto e ha violato il principio di buona amministrazione adottando la decisione impugnata sulla base di tale disposizione. Ella sottolinea che, sino al momento della comunicazione della nota del PMO del 6 maggio 2015, il PMO non l'aveva informata del fatto che ella era esclusa dal beneficio degli assegni per figli a carico ai sensi della disposizione controversa. Ella rileva altresì che il versamento di tali assegni è stato interrotto all'improvviso.

97 Nella replica, la ricorrente fa valere anche una violazione dei doveri di sollecitudine e di assistenza. La Commissione sarebbe venuta meno ai suoi doveri omettendo di assistere e di guidare la ricorrente nelle sue pratiche sin dal 2011 o di lasciarle il tempo di conformarsi, a partire dal 2016, alle nuove richieste del PMO, in base alle quali ella avrebbe dovuto produrre una decisione fondata sulla legislazione di uno Stato membro. A tal riguardo, la ricorrente precisa di aver appreso solo alla lettura del controricorso della Commissione che il PMO considerava che una decisione di riconoscimento della sentenza del Tribunale di residenza di Buyenzi poteva essere considerata come una decisione fondata sulla legislazione di uno Stato membro e, di conseguenza, essere ammessa dal PMO come fondamento per la concessione degli assegni per figli a carico.

98 In primo luogo, per quanto riguarda l'errore di diritto fatto valere dalla ricorrente, dev'essere constatato che quest'ultima si limita a fare riferimento alle cause di illegittimità sollevate nell'ambito dei suoi primi quattro motivi e che ella non ha addotto, nell'ambito del presente motivo, alcun ulteriore argomento diretto a ottenere l'accertamento dell'illegittimità della disposizione controversa o

di un errore di diritto commesso dall'AACC. Essendo stati respinti i primi quattro motivi della ricorrente, non va quindi ulteriormente esaminato l'errore di diritto fatto valere a sostegno del presente motivo.

99 In secondo luogo, per quanto riguarda il principio di buona amministrazione, basta constatare che, contrariamente a quanto afferma la ricorrente, l'AACC non ha interrotto all'improvviso il versamento degli assegni di cui trattasi. Infatti, come è stato ricordato al precedente punto 5, con la sua nota del 6 maggio 2015, il PMO aveva preliminarmente informato la ricorrente del fatto che il versamento di tali assegni stava per essere interrotto.

100 In terzo luogo, riguardo alla violazione del dovere di sollecitudine fatta valere dalla ricorrente nella replica, la Commissione sostiene che tale argomento della ricorrente è irricevibile, in quanto sollevato tardivamente.

101 Al riguardo, si deve sottolineare che, secondo una giurisprudenza costante, il dovere di sollecitudine dell'amministrazione nei confronti dei suoi agenti, che rispecchia l'equilibrio dei diritti e degli obblighi reciproci creato dallo Statuto nei rapporti tra l'autorità pubblica e gli agenti del servizio pubblico, e il principio di buona amministrazione si congiungono per imporre all'autorità gerarchica, quando statuisce a proposito della situazione di un funzionario, di tener conto non soltanto dell'interesse del servizio, ma anche di quello del funzionario interessato (sentenze del 7 marzo 2007, Sequeira Wandschneider/Commissione, T-110/04, EU:T:2007:78, punti 184 e 185, e del 13 novembre 2014, De Loecker/SEAE, F-78/13, EU:F:2014:246, punto 76).

102 Orbene, nel suo ricorso, la ricorrente asseriva l'esistenza di una violazione del principio di buona amministrazione nell'ambito del suo quinto motivo. Di conseguenza, si deve ritenere che l'argomento della ricorrente fondato su una violazione del dovere di sollecitudine sia uno sviluppo del suo quinto motivo. Tale argomento deve quindi essere dichiarato ricevibile.

103 A tale riguardo occorre ricordare che il dovere di sollecitudine implica in particolare che l'autorità gerarchica, quando decide sulla posizione di un funzionario, consideri l'insieme degli elementi che possono determinare la sua decisione e, così facendo, essa tenga conto non solo dell'interesse del servizio, ma anche di quello del funzionario interessato (sentenza del 1º giugno 1999, Rodríguez Pérez e a./Commissione, T-114/98 e T-115/98, EU:T:1999:114, punto 32).

104 Nella fattispecie, si deve constatare che la ricorrente intende, in sostanza, dedurre dal dovere di sollecitudine un obbligo positivo a carico dell'amministrazione di assisterla e di guidarla nelle sue pratiche, quanto meno a partire dal 2011.

105 A questo proposito, in primo luogo, è importante rilevare che il dovere di sollecitudine non impone, in linea di principio, all'amministrazione un ampio obbligo concreto di assistere i funzionari o gli agenti dell'Unione. In particolare, non ci si può ragionevolmente attendere da un'amministrazione diligente che tratta una moltitudine di domande di assegni per figli a carico che essa prenda l'iniziativa di assistere e di guidare tutti i richiedenti interessati nelle eventuali pratiche che essi potrebbero dover avviare al fine di ottenere tali assegni (v., in questo senso e per analogia, sentenza del 20 luglio 2016, Barroso Truta e a./Corte di giustizia dell'Unione europea, F-126/15, EU:F:2016:159, punto 74).

106 Tutt'al più l'amministrazione può essere tenuta ad assolvere obblighi rafforzati in base al dovere di sollecitudine quando ricorrono circostanze particolari, attinenti in particolare allo stato di estrema vulnerabilità in cui si trova l'interessato (v., in questo senso, sentenza del 28 ottobre 2010, U/Parlamento, F-92/09, EU:F:2010:140, punti da 65 a 67, 85 e 88). Orbene, la ricorrente non dimostra e neppure asserisce che siffatte circostanze ricorrano nel caso di specie.

107 In secondo luogo, è altresì importante osservare che si presuppone che ogni funzionario normalmente diligente conosca lo Statuto e, più in particolare, le norme che disciplinano la sua retribuzione, tra cui quelle relative agli assegni familiari. Secondo la giurisprudenza, la diligenza normale che ci si può attendere da un funzionario o da un agente si valuta alla luce della sua formazione, del suo grado e della sua esperienza professionale (sentenza del 17 maggio 2017, Piessevaux/Consiglio, T-519/16, non pubblicata, EU:T:2017:343, punto 96 e giurisprudenza ivi citata).

108 Nella fattispecie, si deve constatare che la ricorrente è entrata in servizio presso la Commissione nel 2007 in quanto agente contrattuale rientrante nel gruppo di funzioni IV. In forza della tabella figurante all'articolo 80, paragrafo 2, del RAA, tale gruppo di funzioni comprende le mansioni corrispondenti alla descrizione seguente: «Mansioni amministrative, consultive, linguistiche ed altre mansioni tecniche equivalenti, svolte sotto la supervisione di funzionari o di agenti temporanei». Ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 2, lettera c), l'assunzione di un agente contrattuale nel detto gruppo di funzioni richiede come minimo un livello di studi corrispondente ad una formazione universitaria completa di almeno tre anni attestata da un diploma o, se l'interesse del servizio lo giustifica, un'esperienza professionale di livello equivalente. Orbene, la formulazione letterale della disposizione controversa è chiara in quanto essa subordina espressamente il versamento di un assegno per figli a carico per un minore nei confronti del quale il funzionario sia tenuto a prestare gli alimenti al fatto che tale obbligo risulti da una decisione giudiziaria fondata sulla legislazione di uno Stato membro, di modo che avrebbe dovuto apparire evidente ad un agente contrattuale in possesso di un'esperienza, di un livello di formazione e di un grado come quelli della ricorrente che una decisione fondata sulla legislazione di un paese terzo come la sentenza del Tribunale di residenza di Buyenzi non poteva servire da fondamento alla concessione dell'assegno per figli a carico. Quanto meno, la diligenza normale che ci si poteva attendere da un siffatto agente avrebbe richiesto che quest'ultimo si informasse al riguardo presso l'amministrazione. Di conseguenza, la ricorrente non può legittimamente sostenere che la richiesta di produrre una decisione fondata sulla legislazione di uno Stato membro presenti un carattere nuovo e che la Commissione, di conseguenza, avrebbe dovuto lasciarle il tempo di conformarvisi a partire dal 2016.

109 Si deve pertanto respingere l'argomentazione della ricorrente fondata sulla violazione del dovere di sollecitudine in quanto infondata.

110 Per quanto riguarda il dovere di assistenza, che incombe all'amministrazione in forza dell'articolo 24 dello Statuto, esso riguarda la difesa dei funzionari, da parte dell'istituzione, contro comportamenti di terzi e non contro atti provenienti dall'istituzione stessa, il cui controllo rientra nell'ambito di applicazione di altre disposizioni dello Statuto (sentenza del 9 settembre 2016, De Esteban Alonso/Commissione, T-557/15 P, non pubblicata, EU:T:2016:456, punto 45 e giurisprudenza citata).

111 Orbene, nella fattispecie, l'argomento della ricorrente non riguarda i comportamenti di terzi, ma un atto o un'omissione della Commissione. La ricorrente non può quindi legittimamente far valere una violazione del dovere di assistenza.

112 Occorre pertanto respingere il presente motivo in quanto infondato.

6) Sul sesto motivo, relativo ad una violazione dei principi dei diritti quesiti, di certezza del diritto e di prevedibilità

113 Nella replica, la ricorrente ha fatto valere, per la prima volta nel presente procedimento, la violazione del principio dei diritti quesiti nonché dei principi di certezza del diritto e di prevedibilità.

114 Al riguardo, ella sostiene di essere stata indotta in errore dal PMO sino al momento dell'adozione della decisione di rigetto del reclamo. Ciò deriverebbe dal fatto che, nel giugno 2011, il PMO aveva accettato la sentenza del Tribunale di residenza di Buyenzi quale decisione giudiziaria che dava diritto alla

concessione degli assegni controversi. Solo attraverso la decisione di rigetto del reclamo ella avrebbe appreso che la sentenza del Tribunale di residenza di Buyenzi non sarebbe stata più riconosciuta come decisione che dava diritto agli assegni. Prima del febbraio 2017, ella non avrebbe del resto saputo che il PMO avrebbe accettato, come decisione che dava diritto agli assegni per figli a carico, una decisione di riconoscimento della sentenza del Tribunale di residenza di Buyenzi adottata da un giudice di uno Stato membro. Questa sarebbe la ragione per la quale ella avrebbe presentato una domanda di adozione di Joe e Claire dinanzi alle autorità belghe. Riconsiderando così tardivamente e repentinamente la sua decisione di riconoscere, tra il 2011 e il 2016, effetti giuridici a decisioni giudiziarie burundesi ed esigendo che la ricorrente chiedesse una siffatta decisione di riconoscimento, la Commissione avrebbe violato i diritti quesiti della ricorrente nonché i principi di certezza del diritto e di prevedibilità.

115 Inoltre, la ricorrente ritiene che una decisione di riconoscimento della sentenza del Tribunale di residenza di Buyenzi da parte di un giudice dell'Unione resterebbe sempre fondata su una legge straniera e non potrebbe così essere considerata come una decisione giudiziaria fondata sulla legislazione di uno Stato membro in materia di protezione dei minori ai sensi della disposizione controversa, in quanto, secondo la giurisprudenza, le disposizioni che danno diritto a prestazioni pecuniarie debbono essere interpretate restrittivamente.

116 La Commissione conclude per l'irricevibilità delle censure della ricorrente menzionate ai precedenti punti da 113 a 115 facendo valere che esse sono state sollevate tardivamente e che avrebbero dovuto essere sollevate all'atto del ricorso.

117 In risposta ad un quesito del Tribunale all'udienza, la ricorrente ha asserito di aver fatto valere tali censure per la prima volta in sede di replica in quanto ella aveva appreso alla lettura del controricorso che il PMO avrebbe ammesso, come fondamento del diritto al versamento degli assegni per figli a carico per Joe e Claire, una decisione di riconoscimento della sentenza del Tribunale di residenza di Buyenzi adottata da un giudice di uno Stato membro.

118 Al riguardo, si deve ricordare che dall'articolo 84, paragrafo 1, del regolamento di procedura risulta che è vietata la deduzione di motivi nuovi in corso di causa, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento.

119 Nella fattispecie, da una parte, dev'essere constatato che, come la ricorrente ha ammesso all'udienza, l'AACC l'aveva già informata nella decisione di rigetto del reclamo che il motivo della soppressione del versamento degli assegni controversi era il fatto che la sentenza del Tribunale di residenza di Buyenzi non era fondata sulla legislazione di uno Stato membro.

120 Pertanto, dev'essere constatato che non è per la prima volta alla lettura del controricorso che la ricorrente ha compreso le ragioni della soppressione degli assegni per figli a carico da lei percepiti.

121 Ne consegue che, nella misura in cui verte sulle ragioni della soppressione degli assegni per figli a carico, l'argomentazione della ricorrente fondata sulla violazione dei principi di certezza del diritto, dei diritti quesiti e di prevedibilità non si basa su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento dinanzi al Tribunale. Occorre dunque respingerla in quanto irricevibile.

122 Dall'altra parte, si deve constatare che l'argomento della ricorrente relativo al riconoscimento della sentenza del Tribunale di residenza di Buyenzi da parte di un giudice di uno Stato membro riguarda un comportamento non decisionale della Commissione e non può, pertanto, comportare l'annullamento della decisione impugnata. Occorre pertanto dichiarare inconferente tale argomento, senza che sia necessario pronunciarsi sulla sua ricevibilità.

123 Risulta da tutto quanto precede che il ricorso dev'essere respinto.

IV. Sulle spese

124 Ai sensi dell'articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

125 Nella fattispecie, la ricorrente è rimasta soccombente e la Commissione ha chiesto che sia condannata alle spese. Occorre quindi condannare la ricorrente a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione.

126 Ai sensi dell'articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, le istituzioni intervenute nella causa sopportano le proprie spese. Il Parlamento e il Consiglio sopporteranno quindi le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

1) Il ricorso è respinto.

2) SH è condannata alle spese.

3) Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea sopporteranno le proprie spese.

Kanninen Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín Reine

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 12 dicembre 2018.

Firme